

**NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA IN QUANTO CONDIZIONE DI  
PROCEDIBILITA' (art. 3 D.L. 132/2014 conv. dalla L. 162/2014)**

<p>- <b>Azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti (art. 3, comma 1)</b></p>	<p>Non vi è limite di valore</p>
<p>- <b>Domanda di pagamento di somme non eccedenti € 50.000</b></p>	<p>Non si applica nei casi di cui al precedente punto nonché nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 bis, D.Lvo 28/2010 che di seguito si trascrive:</p> <p><i>1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di <u>condominio,</u> <u>diritti reali,</u> <u>divisione,</u> <u>successioni ereditarie,</u> <u>patti di famiglia,</u> <u>locazione, comodato,</u> <u>affitto di aziende,</u> <u>risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,</u> <u>contratti assicurativi, bancari e finanziari,</u> e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore e' attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda</i></p>

	<p>giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.</p>
<b>ECCEZIONI ALLA REGOLA DELL'OBBLIGATORIETA'</b>	
<p>1) Contratti conclusi tra professionisti e consumatori (art. 3, 1° comma, parte finale)</p>	
<p>2)  a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;  b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;  c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;  d) nei procedimenti in camera di consiglio;  e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. (art 3, comma 3)</p>	
<p>2) Casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente (art. 3 comma 7)</p>	